

XIX legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 316

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

marzo 2024
n. 258



servizio studi del Senato

Ufficio ricerche nei settori delle
attività produttive e agricoltura



SERVIZIO STUDI
Ufficio ricerche nei settori delle attività
produttive e agricoltura
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE (ATTO SENATO N. 316)

<i>Sintesi</i>	5
<i>Contenuto</i>	6

IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE ([ATTO SENATO N. 316](#))

Sintesi

Il disegno di legge reca disposizioni in materia di **contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**. L'atto, che si compone di un unico articolo, interviene per affrontare il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico, modificando l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che elenca, al comma 2, le attività vietate nelle acque interne. L'esame, in sede redigente, da parte della 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) si è concluso il 13 febbraio 2024.

Con le modifiche proposte viene esplicitato, in primo luogo, che le **acque lagunari** rientrano nella definizione di acque interne. L'**elenco delle attività vietate** dal comma 2 dell'articolo 40 vigente viene applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari. L'allegato 1 individua **otto grandi laghi** (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori **22 laghi "minori"**.

Per le acque interne non ricomprese in tale allegato, viene disposta una **nuova e più stringente lista di divieti**, che introduce un **generale divieto di pesca professionale**, contenuta nel nuovo comma 2-*bis*.

Oltre all'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi, viene vietato l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come **sistema di pesca sportiva**, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

Rispetto a tali divieti, il comma 2-*ter* disciplina i casi in cui possa essere **autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva**, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma 2-*quater*, inoltre, consente alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi, comunque non inseriti nell'allegato 1, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Le ulteriori modifiche proposte che riguardano i successivi commi da 3 a 7 dell'articolo 40 mirano ad **adeguare quanto già previsto a legislazione vigente** al nuovo impianto normativo proposto.

Contenuto

L'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, recante norme in materia di "**Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**".

Tali modifiche hanno l'effetto di sostituire il riferimento, in funzione di contrasto al bracconaggio ittico, a **divieti genericamente riferiti alle "acque interne"** (che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre) con **divieti** (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore) **diversificati a seconda che essi siano riferiti:**

a) ai **laghi** indicati dal nuovo **allegato 1**, alle **acque salse o salmastre o lagunari** (nuovo comma 2 dell'articolo 40), oppure

b) ai fiumi, ai laghi **non inclusi nell'elenco** di cui al predetto allegato 1 e alle acque dolci (nuovi commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* del medesimo articolo 40).

Nel testo in vigore, il citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016 prevede che, al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, sia considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini di tale legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi (comma 1).

È poi previsto che nelle acque interne sia vietato: *a)* pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; *b)* stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque; *c)* catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici; *d)* utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; *e)* utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo; *f)* utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti (comma 2).

Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2 (comma 3).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni (comma 4).

Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il

trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi (comma 5).

Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *a), b), c), d), e) e f)*, e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmisioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *d), e) e f)*, commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva (comma 6).

Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Tali disposizioni si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (comma 7).

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione delle norme richiamate per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita (comma 8).

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni si qui richiamate (comma 10), nonché a provvedere agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 11).

Il comma 1 dell'articolo unico dell'A.S. 316, alla lettera *a)*, sostituisce i commi 1 e 2 del citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016.

Nello specifico, il comma 1, così come modificato, prevede che **rientrino nella nozione di acque interne**, oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre, **anche le acque lagunari**. Il comma 2 del medesimo articolo 40, in base alla novella in commento, prevede dei divieti, in funzione antibraconaggio ittico riferiti: *a)* ai **grandi laghi** e ai **laghi minori** nominativamente indicati nel nuovo Allegato 1; *b)* alle acque salse o salmastre o lagunari.

Il citato allegato n. 1 individua i **grandi laghi** nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I **laghi minori** sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri.

Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari **viene quindi vietato** (tale elencazione ripropone il comma 2 dell'articolo 40 attualmente vigente, riferito genericamente alle acque interne):

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

Il medesimo **comma 1** dell'articolo unico della proposta di legge in esame, alla **lettera b)**, **inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 40** della legge n. 154 del 2016.

In base al nuovo comma *2-bis*, nelle "**acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato**":

a) **l'esercizio della pesca professionale**, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

Il nuovo comma *2-ter* dell'articolo 40, dispone che la detenzione e l'utilizzo di reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti (ovvero le attività di cui al suddetto comma *2-bis*, lettera *b*)) siano **consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento**, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile, per ragioni di **pubblico interesse**, per motivi di **studio** o per **ridurre** le presenze che determinano situazioni di **squilibrio biologico**, nonché per la **conservazione** e la **salvaguardia**

della **fauna ittica** che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

Inoltre, il **nuovo comma 2-quater** dell'articolo 40 prevede che le regioni e le **province autonome di Trento e di Bolzano**, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, **possano prevedere deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale**, di cui al comma 2-bis, lettera a), nonché all'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività. Tali deroghe possono essere previste esclusivamente per la pesca delle specie eurialine e dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*) nei limiti delle disposizioni dell'UE vigenti in materia.

Lo stesso comma 1 dell'articolo unico, alla lettera c), **sostituisce i commi da 3 a 7 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.**

Il nuovo comma 3 dell'articolo 40, in analogia con il testo attualmente vigente, prevede che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis.

Sempre in analogia con quanto attualmente previsto, in tema di sanzioni, il nuovo comma 4 dell'articolo 40 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis (attualmente, a colui che viola il divieto di cui al comma 3, si applicano, ove ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni).

Il nuovo comma 5 dell'articolo 40, confermando quasi integralmente il testo vigente, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi (a legislazione vigente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale).

In analogia con la legislazione vigente, il nuovo comma 6 dell'articolo 40 prevede che per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli agenti accertatori procedano agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, mentre **nella legislazione vigente il riferimento è solo alla sola confisca**, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, **"anche se di terzi"** (tale specificazione non è presente nel testo vigente) e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e

vitale è reimpresso immediatamente nei corsi d'acqua "qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al D.P.R. n. 357 del 1997", che attua la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (il riferimento al DPR 357/1997 non è presente a legislazione vigente). Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *d*), *e*) e *f*), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale "nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari" (tale inciso non è presente a legislazione vigente), il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 40, analogamente al testo vigente, prevede che, qualora le violazioni di cui ai commi 2, *2-bis* e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca (attualmente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale) o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati, disposizioni che si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

Inoltre, viene inserito un nuovo comma *7-bis* al medesimo articolo 40, il quale dispone che all'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, *2-bis* e 3 concorrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.

Il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera *d*), sostituisce il comma 10 del citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016 (il cui contenuto è sopra riportato), prevedendo una clausola di salvaguardia per effetto della quale le disposizioni dell'articolo in commento sono **applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti** e con le **relative norme di attuazione**, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il **comma 2** dell'articolo unico della proposta di legge in esame, infine, prevede che alla legge n. 154 del 2016, sia aggiunto il citato **Allegato 1**, contenente **l'elenco** di 8 grandi laghi e di altri 22 laghi minori precedentemente indicati.